



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 20 giugno 2019  
(OR. en)

10550/19

EF 222  
ECOFIN 660

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	19 giugno 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 282 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'applicazione del capo IV del regolamento (UE) 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 282 final.

All.: COM(2019) 282 final



Bruxelles, 19.6.2019  
COM(2019) 282 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**sull'applicazione del capo IV del regolamento (UE) 2015/847 riguardante i dati  
informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi**

## I. INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) 2015/847<sup>1</sup> riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (in appresso, "il regolamento") e la direttiva (UE) 2015/849<sup>2</sup> relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (in appresso, "la direttiva antiriciclaggio") costituiscono nel loro insieme un quadro normativo moderno inteso a combattere gli abusi nel mercato finanziario, garantendone la sicurezza e l'integrità e promuovendo i massimi livelli di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ("AML/CFT").

L'obiettivo principale del regolamento è rendere più trasparenti i trasferimenti di fondi, agevolando la prevenzione e l'individuazione di casi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e le relative indagini. A tale scopo, il regolamento impone una serie di obblighi ai prestatori di servizi di pagamento per quanto concerne i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario che devono accompagnare i trasferimenti di fondi. Le autorità nazionali di vigilanza a loro volta sono incaricate di controllare il rispetto delle pertinenti disposizioni del regolamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento.

Quanto precede è disciplinato dal capo IV del regolamento, che contiene una serie di disposizioni in materia di sanzioni e controllo e dispone che gli Stati membri istituiscano un regime di sanzioni e misure amministrative applicabili alle violazioni del regolamento, di cui possono essere ritenute responsabili persone fisiche e giuridiche. Il capo IV elenca altresì specifiche violazioni che dovrebbero essere sanzionabili, obbliga le autorità nazionali di vigilanza a pubblicare le sanzioni e le misure imposte e prevede criteri pertinenti per la determinazione di sanzioni appropriate. Infine, il capo IV dispone l'istituzione di un quadro efficace per la segnalazione delle violazioni e il controllo della conformità.

L'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento, prevede quanto segue: "*Dopo che gli Stati membri hanno notificato le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo alla Commissione e al comitato congiunto delle AEV, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del capo IV, con specifico riguardo ai casi transfrontalieri.*"

La presente relazione è stata preparata ai fini dell'articolo 22, paragrafo 2. La prima parte della relazione descrive la situazione dell'attuazione del capo IV del regolamento da parte degli Stati membri, concentrandosi su importanti questioni orizzontali in materia di

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

<sup>2</sup> Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

attuazione, comuni a diversi Stati membri<sup>3</sup>. La seconda parte della relazione offre una panoramica delle attività sanzionatorie di diverse autorità nazionali di vigilanza. Nella stesura della presente relazione, la Commissione europea ("Commissione") ha fatto riferimento alle notifiche che le sono state trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento, alla valutazione di queste notifiche e a contributi orali e scritti forniti dagli Stati membri in seno al gruppo di esperti sulla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

## **II. Attuazione del capo IV del regolamento 2015/847 in materia di sanzioni e controllo**

### **A. Osservazioni di carattere generale**

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per quanto attiene al capo IV, tuttavia, il regolamento prevede la necessità che gli Stati membri adottino talune misure di attuazione. Gli Stati membri erano quindi tenuti a notificare alla Commissione entro il 26 giugno 2017 le rispettive disposizioni nazionali in materia di sanzioni e misure amministrative applicabili alle violazioni del regolamento. A seguito della valutazione delle notifiche ricevute, la Commissione ha concluso che l'attuazione delle disposizioni pertinenti da parte degli Stati membri nel complesso è soddisfacente. La valutazione ha comunque individuato anche diverse lacune.

### **B. Valutazione dell'attuazione di singole disposizioni del capo IV**

#### **a) Articolo 17 – Sanzioni e misure amministrative**

L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento prevede che gli Stati membri adottino norme riguardanti sanzioni e misure amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive<sup>4</sup> applicabili alle violazioni del regolamento e ne assicurino l'applicazione. Tali sanzioni e misure devono essere coerenti con le sanzioni stabilite a norma della direttiva antiriciclaggio. La Commissione ha riscontrato che quasi tutti gli Stati membri hanno attuato correttamente la parte principale di questa disposizione. Diversi Stati membri tuttavia non hanno attuato correttamente la seconda frase dell'articolo 17, paragrafo 1, in quanto le rispettive legislazioni nazionali omettono una o più sanzioni disponibili a norma della direttiva antiriciclaggio o stabiliscono sanzioni pecuniarie di livello insufficiente. Con riguardo a quest'ultimo punto, tali sanzioni sono state ritenute incoerenti con la direttiva antiriciclaggio e non dissuasive.

---

<sup>3</sup> Fatte salve procedure d'infrazione che la Commissione ha già aperto o intende aprire nei confronti di Stati membri in merito alla completezza e alla conformità della legislazione di attuazione nazionale o all'applicazione o esecuzione dei rispettivi obblighi.

<sup>4</sup> La valutazione dell'efficacia, della proporzionalità e della dissuasività tiene conto del fatto che le sanzioni siano adeguate per garantire la conformità al diritto dell'UE e conseguire l'obiettivo desiderato (efficacia), che le sanzioni rispecchino adeguatamente la gravità della violazione e non vadano al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo desiderato (proporzionalità) e che le sanzioni abbiano un effetto deterrente sui trasgressori, onde evitare che questi ripetano il reato, e su altri potenziali trasgressori, onde evitare che questi commettano detto reato (dissuasività).

Il secondo comma dell'articolo 17, paragrafo 1, prevede che gli Stati membri possano decidere di non stabilire norme sulle sanzioni o sulle misure amministrative per violazioni delle disposizioni del regolamento che sono soggette a sanzioni penali nel loro diritto nazionale. Solo alcuni Stati membri si sono avvalsi di questa opzione.

A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che le sanzioni o le misure amministrative possano essere applicate ai membri dell'organo di gestione e a ogni altra persona fisica responsabile della violazione di un obbligo imposto a un prestatore di servizi di pagamento a norma del regolamento. Quasi tutti gli Stati membri hanno attuato correttamente questa disposizione.

L'articolo 17, paragrafo 4, prevede che alle autorità nazionali di vigilanza siano conferiti tutti i poteri di vigilanza e investigativi necessari nell'esercizio delle loro funzioni a norma del regolamento. Benché il regolamento non fornisca ulteriori dettagli, per essere considerati efficaci, i poteri di vigilanza e investigativi conferiti di norma dovrebbero comprendere il diritto di richiedere ai prestatori di servizi di pagamento la trasmissione di informazioni o documenti, il diritto di avviare indagini, di effettuare visite in loco, ecc. Quasi tutti gli Stati membri hanno attuato correttamente questa disposizione.

La seconda frase dell'articolo 17, paragrafo 4, prevede che le autorità di vigilanza cooperino nelle attività di contrasto, coordinando la loro azione: si tratta di un aspetto essenziale se si considera la natura spesso transfrontaliera delle attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Purtroppo, diversi Stati membri non hanno applicato correttamente l'obbligo di cooperazione e la grande maggioranza degli Stati membri ha ignorato il dovere di coordinamento imposto dal regolamento. Alcuni Stati membri non hanno adottato nessuna misura di attuazione al riguardo.

I paragrafi 5 e 6 dell'articolo 17 riguardano la responsabilità delle persone giuridiche in merito alle violazioni elencate nell'articolo 18 del regolamento<sup>5</sup>. Più nello specifico, l'articolo 17, paragrafo 5, prevede che gli Stati membri provvedano affinché una persona giuridica possa essere considerata responsabile di violazioni commesse a suo beneficio da chiunque detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica stessa. Il regolamento fornisce inoltre un elenco di criteri alternativi per concludere che una persona fisica detiene una posizione preminente<sup>6</sup>. Analogamente, a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli di cui all'articolo 17, paragrafo 5, abbiano reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di una delle violazioni di cui all'articolo 18 da parte di una

---

<sup>5</sup> Per l'elenco delle violazioni sanzionabili a norma dell'articolo 18, occorre fare riferimento alla sezione successiva della relazione.

<sup>6</sup> A norma dell'articolo 17, paragrafo 5, una posizione preminente in seno a una persona giuridica può essere basata su:

- a) il potere di rappresentanza della persona giuridica;
- b) il potere di adottare decisioni per conto della persona giuridica; oppure
- c) l'autorità di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.

persona sottoposta all'autorità di tale soggetto. Per quanto riguarda entrambi i punti, sono stati individuati numerosi casi di attuazione non corretta. Diversi Stati membri non hanno affatto attuato gli articoli in questione, mentre altri non li hanno attuati correttamente.

A norma dell'articolo 17, paragrafo 7, le autorità di vigilanza esercitano i propri poteri sanzionatori direttamente, in collaborazione con altre autorità, sotto la propria responsabilità con delega a tali altre autorità, o rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti. In base alle notifiche pervenute, la Commissione ha rilevato che le autorità di vigilanza di quasi tutti gli Stati membri possono esercitare i rispettivi poteri sanzionatori direttamente e in molti casi possono anche farlo in collaborazione con altre autorità.

### **b) Articolo 18 – Disposizioni specifiche**

L'articolo 18 elenca quattro specifiche violazioni sanzionabili del regolamento, ossia

- (a) omissione ripetuta o sistematica dei dati informativi richiesti sull'ordinante o il beneficiario da parte di un prestatore di servizi di pagamento;
- (b) inadempienza ripetuta, sistematica o grave da parte di un prestatore di servizi di pagamento nella conservazione dei dati;
- (c) mancata attuazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento di procedure efficaci basate sul rischio;
- (d) grave inosservanza da parte di un prestatore intermediario di servizi di pagamento delle disposizioni del regolamento in materia di accertamento della mancanza di dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario, nonché di trasferimenti di fondi per i quali mancano i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario.

A norma dell'articolo 18, le sanzioni e misure amministrative applicabili a queste violazioni dovrebbero comprendere quanto meno quelle di cui all'articolo 59, paragrafi 2 e 3, della direttiva antiriciclaggio<sup>7</sup>.

Nell'attuare questa disposizione, molti Stati membri sono andati al di là di quanto disposto dall'articolo 18, sanzionando tutte le violazioni del regolamento, oltre a quelle elencate in tale articolo. Sono stati individuati tuttavia diversi casi di attuazione non corretta, in quanto la legislazione nazionale di alcuni Stati membri non prevede una o più sanzioni e misure

---

<sup>7</sup> A norma dell'articolo 59, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/849, le sanzioni e le misure amministrative disponibili devono comprendere almeno quanto segue:

- (a) una dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica o giuridica e la natura della violazione;
- (b) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
- (c) ove un soggetto obbligato sia soggetto ad autorizzazione, la revoca o sospensione dell'autorizzazione;
- (d) un'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni dirigenziali per le persone con compiti dirigenziali in un soggetto obbligato ritenute responsabili della violazione, o per qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione;
- (e) sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno al doppio dell'importo dei profitti ricavati grazie alla violazione, quando tale importo può essere determinato, o pari almeno a 1 000 000 EUR.

Gli Stati membri provvedono affinché, se il soggetto obbligato interessato è un ente creditizio o un istituto finanziario, si possano applicare anche le seguenti sanzioni:

- (a) nel caso di entità giuridiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 5 000 000 EUR o al 10 % del fatturato complessivo annuo;
- (b) nel caso di persone fisiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 5 000 000 EUR.

amministrative di cui al pertinente articolo della direttiva antiriciclaggio e i livelli delle sanzioni pecuniarie disponibili sono stati ritenuti insufficienti nel caso di diverse legislazioni nazionali.

### **c) Articolo 21 – Segnalazione delle violazioni**

L'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento dispone che gli Stati membri stabiliscano meccanismi efficaci al fine di incoraggiare la segnalazione delle violazioni del regolamento alle autorità nazionali di vigilanza. Tali meccanismi dovrebbero comprendere almeno quelli di cui all'articolo 61, paragrafo 2, della direttiva antiriciclaggio per quanto concerne la segnalazione e la tutela dei dipendenti, della persona accusata e di altri soggetti pertinenti<sup>8</sup>. Dalla valutazione è emerso che diversi Stati membri hanno omesso di attuare questa disposizione del regolamento e il relativo articolo della direttiva antiriciclaggio. La legislazione nazionale di alcuni Stati membri inoltre non stabilisce uno o più meccanismi previsti dalla direttiva antiriciclaggio.

L'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento obbliga i prestatori di servizi di pagamento a stabilire, in cooperazione con le autorità nazionali di vigilanza, canali interni adeguati per la segnalazione delle violazioni. Tali canali interni di segnalazione devono essere sicuri, indipendenti, specifici e anonimi. La maggioranza degli Stati membri ha adottato disposizioni specifiche per attuare questo articolo, ma sono stati individuati diversi casi di attuazione non corretta, in quanto la legislazione nazionale di taluni Stati membri non prevede una o più di queste salvaguardie.

### **d) Articolo 22 – Controllo**

Infine, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento, gli Stati membri prescrivono che le autorità nazionali di vigilanza controllino e assicurino il rispetto del regolamento, e incoraggino una segnalazione efficace delle violazioni. Benché l'attuazione di questa disposizione nel complesso sia soddisfacente, la legislazione di diversi Stati membri non include il controllo del rispetto del regolamento tra i compiti delle autorità nazionali di vigilanza. In quasi tutti i casi, le autorità garantiscono con efficacia il rispetto del regolamento grazie ai propri poteri investigativi e sanzionatori.

## **C. Questioni orizzontali individuate in materia di attuazione**

---

<sup>8</sup> A norma dell'articolo 61, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849, i meccanismi per incoraggiare la segnalazione includono almeno:

- (a) procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e relativo seguito;
- (b) adeguata tutela dei dipendenti di soggetti obbligati o di persone in posizione comparabile che segnalano violazioni commesse all'interno di tali soggetti;
- (c) adeguata tutela della persona accusata;
- (d) protezione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala le violazioni sia la persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, conformemente ai principi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE;
- (e) norme chiare che garantiscano la riservatezza in tutti i casi con riguardo alla persona che segnala le violazioni, salvo che la comunicazione di tali informazioni sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di ulteriori indagini o successivi procedimenti giudiziari.

Nel valutare l'attuazione del capo IV del regolamento, la Commissione ha individuato alcune questioni orizzontali comuni a diversi Stati membri.

In primo luogo, malgrado l'obbligo esplicito previsto dal regolamento, la legislazione di attuazione di vari Stati membri non stabilisce chiaramente che le autorità competenti sono tenute a cooperare con le rispettive controparti in altri Stati membri. La legislazione nazionale di taluni Stati membri si limita a conferire alle autorità di vigilanza il diritto di cooperare, ma non le obbliga a farlo. Pare inoltre che in alcuni Stati membri quest'obbligo sia stato attuato in modo non corretto, come se si applicasse tra autorità diverse a livello nazionale invece che a livello transfrontaliero. Per di più, diversi Stati membri hanno omesso di attuare la parte della disposizione che si riferisce all'obbligo delle autorità competenti di coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri.

Sono state rilevate anche diverse mancanze riguardo al regime di responsabilità delle persone giuridiche. Un regime che prevede in generale la possibilità di ritenere responsabili le persone giuridiche non si può considerare un'attuazione conforme dell'articolo 17, paragrafi 5 e 6, del regolamento. Il regolamento dispone che le persone giuridiche siano considerate responsabili in due scenari descritti in modo esplicito: 1) quando una violazione è commessa da un soggetto che detenga una posizione preminente in seno a una persona giuridica e 2) qualora la mancata sorveglianza da parte di un soggetto che detenga una posizione preminente abbia reso possibile la commissione di una violazione. Una corretta attuazione deve pertanto stabilire un chiaro collegamento tra il comportamento di una persona fisica con una posizione preminente e la responsabilità di una persona giuridica. Le pertinenti disposizioni di attuazione di alcuni Stati membri inoltre prevedono che questa responsabilità sia applicabile a una categoria di persone più ristretta di quella indicata dal regolamento, ad esempio facendo riferimento a "membri della direzione".

Per quanto riguarda le specifiche violazioni sanzionabili, la legislazione nazionale di taluni Stati membri sanziona esclusivamente le violazioni ripetute, sistematiche o gravi. In questi casi, tuttavia, l'attuazione è considerata non corretta e parziale, in quanto non copre la lettera c) dell'articolo 18, concernente la "mancata attuazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento di procedure efficaci basate sul rischio, in violazione degli articoli 8 o 12".

Vari Stati membri hanno anche omesso di attuare uno o più meccanismi intesi a incoraggiare la segnalazione delle violazioni alle autorità nazionali di vigilanza. La maggioranza delle lacune individuate riguarda l'adeguata tutela della persona accusata, prevista dall'articolo 61, paragrafo 2, lettera c), della direttiva antiriciclaggio.

Per quanto attiene alle salvaguardie relative ai canali interni per la segnalazione delle violazioni, nella legislazione nazionale di diversi Stati membri manca una garanzia esplicita del loro carattere sicuro e indipendente. Inoltre, il semplice fatto di prevedere la riservatezza della segnalazione non può essere considerato una corretta attuazione del requisito dell'anonimato, in quanto la protezione offerta dalla riservatezza non equivale a quella offerta dall'anonimato. In più, benché a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, i canali interni per la



segnalazione debbano essere "proporzionat[i] alla natura e alla dimensione del prestatore di servizi di pagamento", alcuni Stati membri non hanno stabilito criteri che tengano conto della natura e della dimensione del prestatore.

Infine, specifiche disposizioni del regolamento prevedono che le autorità nazionali di vigilanza da un lato controllino il rispetto del regolamento e dall'altro dispongano di poteri investigativi e sanzionatori. L'obbligo di controllare il rispetto delle disposizioni comporta una vigilanza proattiva anche in assenza di segnalazioni di potenziali violazioni. L'ambito di applicazione di quest'obbligo è pertanto diverso dal compito di indagare su presunte violazioni e sanzionare effettive violazioni. Per essere considerate corrette, le disposizioni di attuazione a livello nazionale dovrebbero quindi trattare esplicitamente tutti questi elementi.

### **III. Applicazione del capo IV del regolamento da parte delle autorità nazionali di vigilanza**

Oltre a valutare l'attuazione delle pertinenti disposizioni del capo IV, la Commissione ha effettuato un'analisi della loro applicazione pratica mediante l'invio di un questionario mirato agli Stati membri e una discussione orale con i rispettivi esperti in materia, in occasione di un incontro del gruppo di esperti sulla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Al questionario hanno risposto ventisei Stati membri<sup>9</sup>.

Per quanto concerne l'imposizione di sanzioni e misure amministrative, diciannove autorità di vigilanza hanno riferito che non sono state prese decisioni sanzionatorie per violazioni del regolamento. Tre autorità di vigilanza non disponevano di dati specifici relativi ai provvedimenti presi a norma del regolamento.

Secondo le informazioni ricevute dalla Commissione, pochissime autorità di vigilanza, come ad esempio le autorità di Croazia e Lettonia, finora hanno imposto sanzioni per violazioni del regolamento, costituite, tra l'altro, da richiami scritti e sanzioni pecuniarie.

Per quanto riguarda le indagini in corso e le attività di vigilanza, diverse autorità di vigilanza, ad esempio di Croazia, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Lettonia, Polonia e Spagna, ne hanno segnalate.

Molti Stati membri hanno dichiarato di attuare l'obbligo di pubblicazione, e in alcuni casi hanno fornito dati sulla pubblicazione di decisioni sanzionatorie relative al quadro giuridico AML/CFT. Lo scarso numero di decisioni sanzionatorie relative al regolamento incide tuttavia sul numero di pubblicazioni pertinenti.

---

<sup>9</sup> Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Regno Unito, Repubblica slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Per quanto attiene alle modalità della pubblicazione, diverse autorità di vigilanza hanno riportato che la pubblicazione avviene "immediatamente", "entro 24 ore" o "senza ritardo", dopo l'adozione di una decisione sanzionatoria. Alcune autorità di vigilanza hanno indicato il carattere definitivo delle decisioni come un fattore determinante per l'eventuale ritardo. Di fatto, solo tredici autorità di vigilanza pubblicano decisioni sanzionatorie soggette a ricorso e sono ancora meno numerose le autorità di vigilanza che pubblicano decisioni che impongono misure di carattere investigativo.

Per quanto riguarda la cooperazione tra autorità competenti di diversi Stati membri, la maggioranza delle autorità di vigilanza ha dichiarato che provvederebbe a informare la controparte pertinente, qualora una violazione segnalata avesse collegamenti con un altro Stato membro. La maggior parte di queste autorità tuttavia ha ulteriormente specificato di non avere mai affrontato casi di questo tipo in relazione al regolamento. Nessuna autorità di vigilanza ha inoltre segnalato di aver ricevuto richieste di cooperazione attinenti al regolamento, né ha informato la Commissione di aver imposto una decisione sanzionatoria o trattato casi transfrontalieri a norma del regolamento.

Per quanto concerne la segnalazione delle violazioni, la maggior parte delle autorità di vigilanza ha affermato di non avere ricevuto segnalazioni di potenziali violazioni del regolamento fino a questo momento. Un'autorità, e precisamente la Financial Conduct Authority (autorità sulla condotta finanziaria) del Regno Unito, ha informato la Commissione di avere trasmesso all'Autorità bancaria europea le tre potenziali violazioni del regolamento di cui era venuta a conoscenza.

Nel complesso, dal questionario è emersa un'applicazione pratica piuttosto modesta del capo IV del regolamento. In ogni caso, come giustamente precisato dalle autorità di vigilanza di diversi Stati membri, il valore informativo e la validità dei dati risentono della difficoltà di sviscerare le statistiche relative al regolamento e dell'entrata in vigore relativamente recente dell'atto.

#### **IV. Conclusione**

La Commissione ritiene che l'attuazione del capo IV del regolamento da parte degli Stati membri nel complesso sia di qualità soddisfacente, anche se le carenze individuate, come il problema orizzontale relativo alla cooperazione transfrontaliera, non dovrebbero essere trascurate. È essenziale eliminare tutte le lacune giuridiche, poiché una politica sanzionatoria efficace riveste un'importanza fondamentale per garantire la conformità al regolamento.

Per quanto attiene all'applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento, non sono state rilevate carenze importanti. Le risposte fornite al questionario della Commissione hanno dimostrato l'impegno delle autorità nazionali competenti in attività di vigilanza concernenti il regolamento e la direttiva antiriciclaggio. Le dimensioni modeste delle attività sanzionatorie e investigative effettuate a norma del regolamento potrebbero derivare da una generale osservanza degli obblighi legali a carico dei prestatori di servizi di pagamento, ma sarà

necessario un controllo a più lungo termine per escludere potenziali carenze del quadro di vigilanza.

Considerando la natura spesso transfrontaliera del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è estremamente importante che l'obbligo legale di cooperazione e coordinamento dell'azione che il regolamento pone in capo alle autorità nazionali di vigilanza sia attuato correttamente ed applicato con efficacia in tutti gli Stati membri.

La Commissione continuerà a sostenere gli Stati membri nel loro impegno ai fini dell'attuazione e si riserva il diritto di adottare ulteriori misure per garantire la corretta attuazione del regolamento da parte di tutti gli Stati membri. È altresì fondamentale che le autorità nazionali di vigilanza applichino con efficacia il regolamento e intensifichino le attività di contrasto.